

ALLEGATO 2 –CONDIZIONI CONTRATTUALI INTEGRATIVE (SCHEMA)

Il seguente schema dovrà essere completato e sottoscritto dall'esecutore in quanto parte integrante e sostanziale del documento di offerta sottoscritto per accettazione dal Punto Ordinante per conto della Stazione appaltante.

Articolo 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente atto, unitamente al "DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA RDO n. _____" spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con la conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui all'art. 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni (nel prosieguo indicato come "Codice")

Costituiscono, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Patto d'integrità sottoscritto in sede di abilitazione al MEPA;
- b) Disciplinare di gara – Capitolato tecnico;
- c) Offerta dell'esecutore;
- d) Cauzione definitiva;

I suddetti documenti, regolarmente sottoscritti, sono conservati presso il committente.

Il presente contratto, ai fini di eventuali mutue contraddizioni o contrasti, è regolato gerarchicamente come segue:

- a) dalla documentazione contrattuale relativi al bando di abilitazione Consip denominato "BENI" categoria "Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche", sottocategoria CPV 34220000-5, "MODULI PREFABBRICATI ASSEMBLABILI PER USO POLIVALENTE".
- b) dal "DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA RDO n. _____";
- c) dal presente atto;
- d) dal Disciplinare di gara – Capitolato tecnico;
- e) dall'offerta dell'esecutore e dagli ulteriori elaborati progettuali;

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia al Codice.

Articolo 2 - Ambito Soggettivo

Ai fini del presente atto, si intende per:

1. *offerta dell'esecutore*: la documentazione costituente l'offerta oggetto del provvedimento di aggiudicazione definitiva ad eccezione di quella amministrativa;
2. *stazione appaltante*: Il Comune di Ussita rappresentato dal _____ che sottoscrive il "DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA RDO n. _____";
3. *esecutore*: l'impresa _____ rappresentata da _____ che sottoscrive pertanto il presente atto. L'esecutore che non conduce personalmente l'esecuzione del presente atto, deve individuare, entro 5 giorni solari dalla stipulazione del presente atto, un rappresentante al quale il committente, nella persona del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. La rappresentanza deve risultare da apposito mandato conferito nei modi previsti dalla legge avuto all'oggetto del mandato, depositato presso il committente. In presenza di tale mandato, l'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il committente, previa motivata comunicazione all'esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'esecutore o al suo rappresentante.
4. *RUP*: il responsabile unico della procedura, _____.

5. *Direttore dell'esecuzione:* _____ nominato con atto
_____.

Articolo 3 - Ambito Oggettivo

Oggetto del presente atto è la prestazione da parte dell'esecutore, in conformità agli elaborati progettuali posti a base della procedura ed all'offerta dell'esecutore.

Articolo 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto, stabilito a corpo e misura, è pari a complessivi Euro _____ (oltre l'IVA), di cui Euro _____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

L'esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

Articolo 5 - Varianti

Le varianti alla prestazione in corso d'esecuzione sono ammesse nei casi, nelle modalità e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla disciplina attuativa dello stesso.

Ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 106 del D.lg. 50/2016, agli esclusivi fini della disciplina delle varianti alla prestazione affidata con il presente atto, apportate in corso di esecuzione, nonché dei poteri discrezionali del DE, il corrispettivo oggetto del presente atto risulta composto da una unica categoria omogenea.

Ai fini del presente atto, le variazioni introdotte si considerano tali da alterare l'impostazione progettuale, ovvero sostanziali, ovvero ancora tali da mutare sostanzialmente la natura della prestazione assunta, qualora comportino un aumento o una diminuzione della singola categoria omogenea pari o superiore al 20% della loro previsione originaria.

Gli ordini di variazione del direttore dell'esecuzione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso in cui l'ordine ha ad oggetto prestazioni disposte per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenute entro un importo non superiore al 10 per cento delle predette categorie omogenee componenti il corrispettivo del presente atto e che non comportino un aumento del corrispettivo medesimo.

L'esecutore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso di esecuzione a causa di carenze dei servizi dallo stesso forniti.

La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore o superiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione o aumento (cd quinto d'obbligo) deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

Tutte le nuove determinazioni sono comunque soggette alla disciplina economica dell'offerta.

Articolo 6 - Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni

Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto, e pertanto per la consegna e messa in opera di tutte le strutture è pari a _____ giorni a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione, subordinata alla redazione di specifico verbale redatto in conformità del Codice.

Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, la prestazione sia stata avviata prima della stipulazione del presente atto, il relativo verbale deve indicare le prestazioni che

l'esecutore ha dovuto avviare ed eseguire immediatamente. La stipulazione del presente atto determina la decadenza delle limitazioni poste in sede di avvio in via d'urgenza.

L'esecutore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di espletare la prestazione assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento del committente, sentito il direttore dell'esecuzione, entro 30 giorni solari dal suo ricevimento.

La richiesta di proroga deve essere, pertanto, formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per dare ultimata la prestazione tenendo conto del tempo di risposta innanzi previsto. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto del committente.

La sospensione e la ripresa dell'esecuzione del presente atto è regolata dall'art. 107 del Codice.

In particolare, ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale di quelle non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Alla sospensione parziale si applica la disciplina generale prevista dal presente articolo e la sua durata è pari ad un numero di giorni solari determinato dal prodotto dei giorni solari di sospensione parziale per il rapporto tra l'ammontare delle prestazioni non eseguite per effetto della sospensione parziale e il corrispettivo totale delle prestazioni previsto nello stesso periodo di sospensione parziale secondo il "programma esecutivo" redatto e consegnato dall'esecutore in base al presente atto.

Articolo 7 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'esecutore gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al committente per legge.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e i rischi relativi alla prestazione oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per eseguire la prestazione stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri relativi alle verifiche che potranno essere eseguite dal committente anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme europee.

L'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione richiamata.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, l'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto, l'esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del committente assumendosene ogni relativa alea. È fatta eccezione per le norme e le prescrizioni poste normativamente a carico del committente.

L'esecutore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni

- c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al committente di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti di gara richiamati
- d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal committente
- f) comunicare tempestivamente al committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili
- g) non opporre al committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa conseguenti alla prestazione assunta
- h) manlevare e tenere indenne il committente dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per l'espletamento della prestazione oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso le sedi operative del committente, devono essere eseguite senza interferire con l'attività assistenziale e con il normale lavoro degli uffici. Modalità e tempi di espletamento devono comunque essere concordati con il committente. L'esecutore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture del committente continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi autorizzati.

L'esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del committente o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'esecutore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dal committente o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

L'esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso le sedi operative del committente nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'esecutore verificare preventivamente tali procedure.

L'esecutore si obbliga a consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'esecutore prende atto ed accetta che la prestazione oggetto del presente atto deve essere prestata con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del committente.

Sono, infine, a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione della prestazione, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi:

- 1) all'imballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura
- 2) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle forniture nei siti del committente indicati nel presente atto
- 3) all'eventuale identificazione dei prodotti forniti
- 4) allo sgombero e all'asporto, a consegna ultimata, dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio.

- 5) Allo sgombero dell'area al termine del periodo di utilizzo, stoccaggio del materiale riusabile e conferimento in discarica dei materiali di scarto, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore rispetto agli obblighi precedenti, il committente, fermo il diritto al risarcimento del relativo danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

Articolo 8 - Diritti di proprietà

La Protezione Civile acquisisce la piena proprietà di quanto consegnato e verificato positivamente. Eventuale materiale non conforme rimarrà di proprietà del fornitore che dovrà provvedere alla relativa rimozione.

Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'esecutore si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. L'esecutore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

Articolo 10 - Garanzie

L'esecutore garantisce la titolarità di ogni diritto connesso con la realizzazione della prestazione assunta e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'esecutore garantisce espressamente che le prestazioni oggetto del presente atto sono rese esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che le rendano inidonee, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinate.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'esecutore anche per il fatto del terzo, intendendo il committente restare estraneo ai rapporti tra l'esecutore e i suoi fornitori o prestatori di servizi.

Il committente e l'esecutore convengono che i termini di prescrizione dell'azione di cui agli articoli 1495 e 1667 del codice civile decorrono dalla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Codice, secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili di cui agli articoli 1495 e 1511 del codice civile viene convenuto in 30 giorni dalla scoperta.

L'esecutore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia delle prestazioni oggetto del presente atto di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e all'offerta, per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Regolamento, secondo la disciplina del presente atto.

In particolare, il servizio di manutenzione in garanzia, consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti. Le parti di ricambio devono essere identiche alle parti sostituite e vengono fornite dall'esecutore senza alcun onere aggiuntivo per il committente; le parti sostituite verranno ritirate dall'esecutore che ne acquisisce la proprietà. L'esecutore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica prodotte dallo stesso costruttore qualora possibile.

Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal direttore dell'esecuzione e dall'esecutore un'apposita "Nota di ripristino", in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall'esecutore a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per il committente, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al presente atto.

Si precisa che il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere prestato dall'esecutore secondo tempistica e modalità previste nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta. Le richieste di intervento verranno gestite dall'esecutore tramite un tecnico specializzato.

Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini previsti dalla documentazione sopra richiamata, il committente applica le penali di cui al presente atto rivalendosi sulla somma specificatamente trattenuta salvo in ogni caso il risarcimento del maggiore danno. Le penali si applicano ad ogni prestazione per la quale la soluzione del malfunzionamento non sia intervenuta entro il termine in parola.

Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi stabilito comportando trasferimenti in luogo diverso dai locali del committente, l'esecutore, previa comunicazione al direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla temporanea sostituzione ferme restando le caratteristiche tecniche e funzionali e l'applicazione delle penali di cui al presente atto, sino al momento della risoluzione del malfunzionamento. Qualora il fermo o il malfunzionamento coinvolga prestazioni funzionalmente collegate, il committente procede all'applicazione delle penali anche per tali prestazioni.

Al fine di assicurare la corretta prestazione del servizio di garanzia, la rimozione delle strutture al termine del periodo di utilizzo e l'applicazione delle eventuali penali, viene trattenuto un importo pari al cinque per cento del complessivo corrispettivo contrattuale. Tale importo verrà restituito alla verifica positiva di conformità finale, al netto di eventuali penali.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 del Codice, l'esecutore ha costituito una cauzione definitiva pari a _____.

Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto "Pagamento del corrispettivo".

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la "verifica di conformità".

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Regolamento, secondo la disciplina del presente atto.

La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del committente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 codice civile, nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del committente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

Articolo 11 - Espletamento e ultimazione della prestazione

Ogni prestazione resa deve essere accettata dal direttore dell'esecuzione secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico.

Ultimate le prestazioni l'esecutore deve darne apposita comunicazione al direttore dell'esecuzione e al responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del Codice.

Articolo 12 - Verifica di conformità

Le prestazioni acquisite sono soggette a verifica di conformità secondo quanto disposto dall'art. 106 del Codice e seguendo la disciplina stabilita nel capitolato tecnico al paragrafo "2.5.4 Controllo della fornitura, verifiche intermedie e verifica di conformità".

Al termine del periodo contrattuale verrà effettuata la verifica di conformità finale che dovrà accertare la completezza e conformità di tutte le obbligazioni contrattuali, compresa la rimozione delle strutture al termine del periodo di utilizzo, secondo le disposizioni fornite dalla Regione Marche.

Articolo 13 - Pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'esecutore per l'espletamento della prestazione assunta è corrisposto come segue.

Il corrispettivo verrà liquidato in unica soluzione non appena saranno erogate le somme da parte della Regione Marche al Comune di Ussita.

L'appaltatore potrà emettere le fatture a fronte ed in coerenza con l'emissione dei certificati di pagamento ovvero del conto finale da parte del direttore dell'esecuzione che quindi determinerà il corrispondente importo esigibile.

Nel caso si determinino le condizioni per una rateizzazione dell'importo previsto al punto a), per ciascuna rata, il direttore dell'esecuzione determinerà l'importo effettivo da liquidare, tenendo conto delle eventuali penali o riserve ed applicando la ritenuta dello 0,50% (zerocinquantesimo), così come previsto dal comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2013.

Tutti gli importi previsti si intendono al netto di eventuali penali o variazioni della fornitura che quindi dovranno essere applicate in corrispondenza di ciascun periodo di competenza.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'appaltatore e agli eventuali suoi sub contraenti:

- a) per il pagamento delle prestazioni in corso di esecuzione;
- b) per il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del sub contraente, il responsabile unico della procedura invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi trenta giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante provvede all'avvio della medesima procedura prevista in caso di inadempienza contributiva. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui trattasi, il responsabile unico della procedura provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Nelle predette ipotesi, in caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Dal 31 marzo 2015 decorre l'obbligo della fatturazione esclusivamente in forma elettronica nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014.

Le fatture dovranno essere intestate a _____ e dovranno essere emesse nel formato indicato nell'allegato A al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di assicurare il corretto e tempestivo recapito al responsabile del procedimento, è necessario inserire nella fattura le seguenti informazioni:

Informazione	Valore	Campo nel quale va inserita l'informazione
Codice univoco ufficio		"CodiceDestinatario" (1.1.4)
Ordine di acquisto		"IdDocumento" (2.1.2.2)
Identificativo del responsabile del procedimento		"Riferimento Amministrazione" (2.2.1.15)
Identificativo fascicolo		"RiferimentoTesto" (2.2.1.16.2)
Codice unico di progetto (CUP)		"CodiceCUP" (2.1.2.6)
Codice identificativo di gara (CIG)		"CodiceCIG" (2.1.2.7)

Deve essere inserito, inoltre, il codice IBAN nel campo "IBAN" (2.4.2.13).

Articolo 14 - Tracciabilità Flussi Finanziari

L'esecutore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai beni oggetto della presente fornitura, osservando puntualmente quanto previsto dal c. 1, art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010.

Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. così come previsto dal comma 8, art. 3, della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: _____

Articolo 15 - Subappalto

L'esecutore in sede di offerta non ha indicato alcuna prestazione da affidare in subappalto.

ALTERNATIVAMENTE

L'esecutore, conformemente a quanto indicato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle attività di seguito indicate

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni.

L'esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare al committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'esecutore si impegna a depositare presso il committente, almeno 30 giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del committente della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne il committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dal committente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del committente, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'esecutore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

L'esecutore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La perdita dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Articolo 16 - Risoluzione e Recesso

Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi di grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure:

- cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta presentata dall'Esecutore in sede di gara;
- cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all'incasso;
- mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l'intera durata dell'appalto;
- violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall'Esecutore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato.

La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l'insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell'esecuzione del presente appalto;
- venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l'Esecutore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Esecutore;
- venga intentata, in ragione del presente appalto, un'azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui;
- sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell'appalto.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Esecutore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Marche.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Appaltante, l'Esecutore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all'approvazione del maturato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.

Articolo 17 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'esecutore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'esecutore, pertanto, si obbliga a manlevare il committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di che trattasi.

Qualora venga promossa, nei confronti del committente, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'esecutore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il committente è tenuto ad informare prontamente per iscritto l'esecutore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria tentata nei confronti del committente, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni rese.

Articolo 18 – Adempimenti dell'esecutore derivanti dal documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Con la sottoscrizione del presente atto, l'esecutore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" sottoscritto in sede di abilitazione al MEPA.

Articolo 19 - Condizione risolutiva espressa

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.° 159 e successive modificazioni ed integrazioni "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Articolo 20 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'esecutore e il committente nascenti dal presente atto, sarà competente in via esclusiva il Foro competente per territorio in relazione alla sede del committente.

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e le modalità per l'esercizio dei propri diritti spettanti in virtù del capo III° del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679),

conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'articolo 7 della citata normativa.

Il committente tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. La trasmissione dei dati dall'esecutore al committente avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n.° 196/2003, in quanto applicabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento UE 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza previste.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

o - o - o - o

Il presente contratto viene redatto in formato elettronico e, dopo essere stato letto e confermato, viene sottoscritto digitalmente dall'esecutore.

Il sottoscritto esecutore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.